RD. 2005/36 Seduta del 14/01/2005

***DELIBERA N 7*: Approvazione bando di concorso anno 2005 ai sensi dell'art. 3 della L.R. del 02/04/1996 n°10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)**

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Residenza

Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Abitare Venezia;

Premesso che l'art. 3 della Legge Regionale del 02/04/1996, n. 10, integrata dalla Legge Regionale del 16/05/1997 n. 14, attribuisce al Comune la facoltà di indire e pubblicare, di norma, annualmente il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Considerato che le modifiche apportate dalla suddetta legge Regionale n. 10/96 e successive modifiche e integrazioni prevedono che è necessario che tutti coloro che hanno partecipato al bando di concorso ai sensi della suddetta legge debbano presentare nuova domanda;

Preso atto che gli artt, 3 e 4 fissano le modalità di pubblicazione del suddetto bando,

Visto che l'art.7 lettera a) comma 10 della richiamata L.R. n. 10/96 e successive modifiche e integrazioni prevedeva, ai fini dei punteggi di selezione della domanda per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., l'attribuzíone di punti da 1 a 4 per particolari situazioni presenti nel proprio territorio stabilite con deliberazione dei Consiglio Comunale;

Visto che, con delibera di Consiglio Comunale prot. gen 97/VE/21718 n. 93 del 05/05/1997 esecutiva in data16/06/1997, sono state individuate sei particolari situazioni presenti nel territorio comunale a cui assegnare punti 4 complessivi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso per quanto di competenza dal Direttore del Decentramento e Municipalità espresso sulla base dell'istruttoria degli Uffici dell'Istituzione Abitare Venezia, ai sensi dell'art. 49 D. L.vo dei 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare il testo dei Bando di concorso anno 2005 nonché del modulo domanda ai sensi della L.R. 10/96 e successive modifiche e integrazioni, che fanno parte integrante della presente deliberazione, per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);

Di pubblicare all'Albo Pretorío del Comune di Venezia, per 30 (trenta) giorni consecutivi, il bando ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 10/96 e successive modifiche e integrazioni;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267;

Ogni eventuale spesa relativa al presente provvedimento starà a carico del bilancio dell'Istituzione Abitare Venezia.

P.D. 2005/36

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 7 del 14/01/2005
COMUNE DI VENEZIA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ANNO 2005 AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E SUCESSIVE MODIFICHE ED IMNTEGRAZIONI

Il Comune di Venezia emana ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 2 aprile 1996 n. 10, e successive modifiche e integrazioni, il presente Bando di concorso per l'anno 2005 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziate Pubblica, che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel comune di Venezia nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve le eventuali riserve o altre destinazioni degli alloggi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti coloro che hanno gia presentato domanda nel Bando anno 2001 e per i quali non sono variate le condizioni rispetto al medesimo Bando, sono lenuti a ripresentate la domanda nei termini e con le modatita previste dal presente Bando, pena l'esclusione dalla graduatoria.

SI FA INOLTRE PRESENTE CHE IL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP DEVE ESSERE RIPRESENTATAT AD OGNI SUA PUBBLICAZIONE

Requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art 2 L.R.10/96 e sucessive modifiche ed integrazioni)

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea. II cittadino di altri stati e l'apolide sono ammessi se titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito tenitoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 (sei) per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto, senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito complessivo del nucleo famigliare in misura non superiore al limite per l'accesso 12.450,00 Euro *CONVENZIONALI* – corrispondenti a 20.750,00 euro *DA LAVORO DIPENDENTE* e 12.450,00 euro da *LAVORO AUTONOMO*, stabilito dalla Giunta Regionale per il nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso.
Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gernnai 1982, n 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si

intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultato dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 28/01/2000 n° 5, oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art 21 della legge 5 agosto 1978 n° 457.
Il limite di reddito attualmente vigente, salvo eventuali aggiornamenti è di 12.450,00 Euro convenzionali.

Per nucleo familiare si iritende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè la stabile convivenza con il conconente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell,inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

Per il cittadino di paese non appartenente all'unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.

I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente Titolo, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentatnte consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **c), d), f) e g)** da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonchè al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.
Il requisito di cui alla lettera **e)** deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Quando il reddito documentato ai fini fiscali appaia inattendibile, il comune trasmette agli uffici imposte, per gli opportuni accertamenti, i relativi nominativi. In tal caso il concorrente viene collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento (art. 5 comma 5 L.R. 10/96 e successive modifiche e integrazioni)

Il requisito di cui alla lettera **c)** sussiste anche qwualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usofrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ART. 7 L.R.10/96 E SUCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZONI.

La graduatoria definitiva valida per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sara formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

7a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

l) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente che abbia versato i contributi Gescal:
. con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: **PUNTI 1**
. con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: **PUNTI 3**
. con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: **PUNTI 5**

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al tavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal

2) Nucleo familiare il cui reddito annuo minima INPS: **PUNTI 4**

3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: **PUNTI 1**

4) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti : **PUNTI 4**

5) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: **PUNTI 5**
(A tal fine si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacita tavorativa ugnate o siperiore ai due terzi, riconosciuta. a sensi della vigente normativa.)

6) Nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in ltalia per stabilirvi la residenza: **PUNTI 2**

7) Nucleo familiare composto da cinque o più unita: **PUNTI 2**

8) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: **PUNTI 3**

9) Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **PUNTI 2**

9 bis) Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 8 punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti: **PUNTI 0,5**

l0) condizioni particolari presenti nel territorio comunale stabilite con delibera di consiglio comunale n° 93 del 05/05/1997 prot. Generale 2l718, per le quali viene attribuito un punteggio complessivo di punti 4, anche se sussiste più di una delle seguenti condizioni: **PUNTI 4**

a) Richiedente intestatario di contratto di locazione debitamente registrato, relativo all'alloggio abitato il cui canone e spese accessorie incidano in misura superiore alla percentuale del 50% del reddito familiare derivato per almeno l'85% da lavoro dipendente, pensione, assimilati, ecc., quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi

b) Nucleo familiare, composto da 2 o più persone, il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di 2 pensioni minime INPS derivato almeno l'85% da lavoro dipendente, pensione e assimilati

c) Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio derivante da provvedimento giudiziario di separazione o divorzio (punteggio non cumulabile nel caso in cui la Commissione.abbia già attribuito il punteggio ai sensi dell'art. 7/b comma 2.3 per la stessa motivazione)

d) Nuclei abitanti in alloggi ritenuti soggetti all'alta marea ai sensi dell'art. 34 del regolamento d'igiene locale del comune di Venezia, igiene del suolo e delle abitazioni

e) Cittadino di stati europei ed extraeuropei che svolga o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso attività lavorativa in Italia in conformità alla normativa vigente e intenda ricongiungersi al proprio nucleo familiare entro sei mesi dall'assegnazione

f) Presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale legate a specifiche problematiche, rispetto alle quali la soluzione del proproblema abitativo risulti elemento essenziale per il compimento di un progetto in atto di tutela, recupero sociale, su proprosta documenta e motivata dei servizi competenti della Direzione del Settore Sicurezza Sociale, valutata dalla Commissione Comunale costituita con delibera di Giunta comunale n. 3547 del 24.10.1996

Le condizioni soggettive numero 3) e 4) non sono tra loro cumulabili come non lo sono i punti previsti al numero 10).

7b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.l) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n.1035 e successive modificazioni e integrazioni : **PUNTI 5**

l.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unita: **PUNTI 2**

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unita: **PUNTI 1**

l.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: **PUNTI 1**

la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera (esistenza da almeno un anno della condizione) non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamita o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

2) Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.l) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **PUNTI 1**
2.l.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore, mq. 14: **PUNTI 2**

2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4),lettera b; del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **PUNTI 2**

2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuate, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendenie pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonchè per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: **PUNTI 5**

Le condizioni di cui l.l) e2.2) della presente tettera non sono tra loro cumulabili.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modulo, predisposto dalla Giunta Regionale ed integrato ai sensi delle successive disposizioni di legge, è disponibile presso L'ISTITUZIONE ABITARE VENEZIA, S. CROCE 502 - VENEZIA e VIA RIO CIMETT0 32 - CHIRIGNAGO/MESTRE. La domanda deve essere corredata dai documenti e dalle dichiarazioni sottoelencate e presentata presso i suddetti Uffici o spedite a mezzo raccomandata postale a partire dal per trenta giorni consecutivi per i residenti in Italia e per quarantacinque giorni consecutivi per i lavoratori emigrati all'estero.

Si rammenta che il modulo di domanda deve essere gravato da imposta di bollo (£ 20.000 salvo eventuali aggiornamenti) come previsto dal D.M 20/8/1992. Ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 455 art. 38 l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto diversamente devono essere firmate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER COLORO CHE SONO COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEL BANDO 2001

Tutti coloro che hanno presentato la domanda nel Bando 2001 collocandosi nella relativa graduatoria e per i quali non sono variate le condizioni rispetto al medesimo Bando devono presentare domanda autocertificando la posizione reddituale del nucleo familiare nell'apposita tabella a pagina 2 e barrando la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta a pagina 3, nella quale si certifichi la permanenza delle medesime condizioni.

Autocertifcazione sostitutiva dello stato di famiglia contestuale se il richiedente abita fuori del Comune di Venezia;

Autocertificazione che attesti che il richiedente presta la propria attivita lavorativa nel comune di Venezia, qualora il richiedente stesso non risieda nel medesimo comune (punto 4 pagina 1 del modulo di domanda);

Ciascun componente del nucleo familiare deve dichiarare nella tabella alla pag. 2 del modulo domanda il reddito imponibile (lordo) annuo quale risulta dall'ultima dichiarazione fiscale presentata prima della scadenza del bando, come si evince dai modd. CUD, 730 e modello unico;

Coloro che non hanno lavorato per l'intero anno o che frequentano la scuola o sono disoccupati lo devono precisare nell'apposito spazio riservato alle "Ulteriori ed eventuali autocertificazioni", alla pag. 4 oltre che nella tabella alla pag. 2 del modulo domanda.

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI INDISPENSABILI PER ATTESTARE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI:

Nel caso di presenza di condizioni di improprietà o di antigienicità o sovaffollamento dell'alloggio, presenza di barriere architettoniche o di alloggio soggetto all'acqua alta è indispensabile presentare il certificato del SETTORE IGIENE dell'U'S.S.L. che viene rilasciato a seguito della richiesta di sopraluogo. Si ricorda che tali condizioni devono esistere alla scadenza del bando e quindi entro la stessa scadenza dovrà essere presentata perlomeno la ricevuta della richiesta del sopralluogo dell'Ufficio Igiene.

Certificato della commissione invalidi civili dell'U.S.S.L che attesti la presenza di handicappati o di anziani non autosuffrcienti nel nucleo familiare.

Nel caso di separazione dei coniugi il richiedente deve autocertificare, nell'apposito spazio a pagina 3 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta", la data dell'omologazione della separazione e l'importo annuo dell'assegno di mantenimento che il richiedente riceve per sé (l'assegno di mantenimento dei figli non viene conteggiato).

Nel caso di presenza di sfratto esecutivo compilare l'apposito spazio a pagina 3 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà" del modulo domanda. Si ricorda che la disdetta del contratto di locazione non da diritto al punteggio.

Documentazione specifica dell'Ufficio Stranieri della Questura di Venezia Marghera per gli extracomunitari che hanno richiesto il ricongiungimento con i loro familiari.

Nel caso in cui il canone d'affitto più le spese condominiali o del gas superino del 50% il reddito familiare derivante per almeno l'85% da lavoro dipendente, quale risulta dall'ultilma dichiarazione fiscale, il richiedente deve dichiarare tale situazione nell'apposito spazio a pagina 3 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà" del modulo domanda. si ricorda che il punteggio per la situazione sopra descritta può essere attribuito solo nel caso in cui il contratto d'affitto sia debitamente registrato.

- Nel caso di titolarita.da parte dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili ubicati in qualsiasi comune del tenitorio nazionale, compilare l'apposito spazio a pagina 4 del modulo domanda.

- Nel caso siano presenti nel nucleo familiare situazioni di particolare rilevanza sociale il richiedente NON DOVRA, allegare alla domanda certificati o relazioni perché tali documentazioni dovranno essere trasmesse direttamente dai servizi sociali che seguono il caso al nostro ufficio Emergenze sociali.

Le domande incomplele di documentazione e dichiarazioni, richieste nel suddetto Bando di concorso, non certificabili dal Comune di Venezìa ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione verranno escluse, mentre non verronno attribuiti i punteggi relutivi a quelle condizioni, oggettive o soggettive, per le quali manca la documentazione o l'autocertificazione, se questa è prevista dal Bando

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (ARTT.5 E 8 L.R. 10/96 E SUCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Gli Uffici addetti procedono all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta.
L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R..
L'Istituzione Abitare Venezia provvederà all'attibuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 30 giorni consecutivi. Agli emigrati all'estero verra data notizia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, ed entro 45 giorni per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione del punteggio, potranno inoltrare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n° 10/96 e successive modifiche e integrazioni. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Venezia Protocollo di Mestre - Via Palazzo 1 o protocollo Cà Farsetti Venezia o presso l'Istituzione Abitare Venezia di Venezia o Mestre. Alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune di Venezia trasmetterà gli stessi, presentati unitamente alla graduatoria provvisoria, alla Commissione di cui all'art. 6 L.R. n°10196 e sucessive modifiche e integrazioni che provvederà a decidere sui ricorsi medesimi sulla base dei documenti acquisiti e allegati. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n°10/96 , e successive modifiche e integrazioni, art. 5 comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalita stabilite per la graduatoria provvisoria e costiturà provvedimento definitivo. Lagraduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino all'approvazione di nuova graduatoria definitiva.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 L.R. l0/96 successive modifiche ed integrazioni. Il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Qualora all'atto dell'assegnazione non sia ancora concluso l'accertamento previsto dall'art. 5 comma 5 (esito della segnalazione agli Uffici Finanziari) della sudetta legge resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

La scelta degli alloggi è effettuata, a seguito di invito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo l'ordine della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi.

I concorrenti possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto per gravi motivi da indicare espressamente per iscritto e l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che siano sucessivamente ultimati o che comunque si rendano disponibili. In caso di rinuncia, ritenuta ingiustificata, il concorrente verrà escluso dalla graduatoria con provvedimento motivato a firma del Direttore dell'lstituzione Abitare Venezia.

L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, a pena di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'ari .27, primo comma lett. e) L.R. l0/96 successive modifiche e integrazioni, salvo proroga da concedersi dall'Ente gestore a seguito di motivata istanza"

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di E.R.P" si applica quanto previsto dall’art. l8 della Legge Regionale 10/96 e successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Zola

IL SINDACO
Prof. Paolo Costa